



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 46/18/CONS

RICHIAMO AL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E ALLA PREVENZIONE DELL'INCITAMENTO ALL'ODIO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 6 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Testo unico*);

VISTO l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 secondo il quale “*Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione*”;

VISTO l’art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione che prevede che *gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione*”. Tra queste misure lo stesso art. 4 prevede esplicitamente quelle finalizzate a “*non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale*”;

VISTA la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio d’Europa, relativa alla lotta contro il discorso dell’odio adottata l’8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione razziale sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, in particolare, l'art. 3 del *Testo unico*, secondo il quale “Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 2, lett. a), del *Testo unico*, secondo il quale “La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni”;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 1, del *Testo unico* secondo il quale “L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici”;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 5, del *Testo unico* secondo il quale “I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”;

VISTA la delibera n. 13/08/CSP, del 31 gennaio 2008, recante “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento”, avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 32, comma 5, e dell'art. 34 del *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 442/17/CONS, del 24 novembre 2017, recante “Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento” avente valore di indirizzo interpretativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, *lett. a*), 10, comma 1, e 32, comma 5, del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché con l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e con la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;

CONSIDERATO che i fornitori dei servizi di media sono tenuti a correggere tempestivamente e accuratamente eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e ad assicurare la facoltà di replica;

CONSIDERATO che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica e che l'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e continenza;

CONSIDERATO che i media sono tenuti ad agevolare la funzione educativa, ivi compresa l'educazione alla cittadinanza, funzione che compete innanzitutto alla famiglia e alla scuola, promuovendo i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (*art. 2*), il riconoscimento della pari dignità sociale (*art. 3*) e, in generale, i valori di democrazia e tolleranza cui è ispirata la pacifica convivenza civile;

RILEVATA la centralità degli investimenti sull'educazione anche come contrasto ai pregiudizi e alla disinformazione su cui è basata la retorica dell'odio e la necessità di rivolgere in particolare tale educazione ai giovani;

RILEVATO che un metodo fondamentale per fronteggiare il discorso dell'odio è quello di controbatterlo e condannarlo direttamente con argomenti che ne dimostrino con evidenza la natura disgregatrice;

CONSIDERATO, altresì, che con l'atto di indirizzo di cui alla menzionata delibera n. 424/16/CONS i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono stati richiamati ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo ai soggetti a rischio di discriminazione, affinché sia garantito il rispetto della dignità della persona e del principio di non discriminazione, adeguandosi a criteri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quali la limitazione di connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca, l'eliminazione di espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione, che offendano la dignità umana e la sensibilità degli utenti, evitando di contribuire a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi, prestando particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati allo scopo di fornire una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, e contrastare il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche;

ESAMINATI i dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale in televisione forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 29 gennaio-4 febbraio 2018 pubblicati sul sito dell'Autorità;

CONSIDERATO che dall'esame dei predetti dati relativi ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi da diverse testate giornalistiche la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da immigrati extra-comunitari, appare orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio razziale nei confronti dei cittadini stranieri immigrati in Italia, contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di diffusione radiotelevisiva;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati è emersa un orientamento a fornire informazioni non complete e contraddittorie che possono contribuire ad alimentare meccanismi di discriminazione e incitamento all'odio;

CONSIDERATO che, in particolar modo in campagna elettorale, l'informazione e la comunicazione non possono giustificare o incoraggiare forme di odio e di discriminazione razziale, tenendo conto degli effetti per la tenuta sociale e la sicurezza delle persone;

RILEVATO, pertanto, che nei notiziari e nei programmi di approfondimento si registra una situazione non coerente con i principi fondamentali del *Testo unico* e con i criteri dell'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 424/16/CONS;

RITENUTO che “*il rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori*” sono riconosciuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte europea dei diritti umani quali valori fondamentali inderogabili, tanto da “*qualificare e caratterizzare lo stesso diritto all'informazione di cui all'art. 21*” (Cfr. sentenza n. 112 del 1993; sentenza n. 153 del 1987);

RITENUTA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, al rispetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del principio di non discriminazione e alla tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di richiamare i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici nei programmi di informazione e di intrattenimento all'effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona e ad avere particolare riguardo alle persone a rischio di discriminazione, vietando forme di informazione e comunicazione di incitamento o incoraggiamento all'odio e alla discriminazione razziale, così come delineato nell'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 424/16/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

i fornitori di servizi media audiovisivi a garantire nei programmi di informazione e comunicazione il rispetto della dignità umana e a prevenire forme dirette o indirette di incitamento all'odio, basato su etnia, sesso, religione o nazionalità, nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente richiamo, anche attraverso l'attività di monitoraggio e tenendo conto dei criteri fissati nell'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 424/16/CONS.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi